

**COMUNE DI NOVENTA VICENTINA**

Provincia di Vicenza

Oggetto: EMERGENZA NUTRIE - ATTIVITA' PER IL CONTROLLO NUMERICO DELLE POPOLAZIONI.

II SINDACO**CONSIDERATO:**

- che la nutria (*Myocastor coypus*) è un roditore di grande taglia originario del Sud America importato in Italia nel 1929 a scopo di allevamento commerciale per la produzione di pellicce, condotto in strutture di stabulazione spesso inadeguate che hanno facilitato ripetute immissioni nell'ambiente, più o meno accidentali, avvenute nel corso degli ultimi decenni, che nel tempo hanno determinato la naturalizzazione della specie sull'intero territorio italiano;
- che l'incremento annuo della specie è molto consistente a causa dell'elevato tasso riproduttivo (13,96 piccoli per femmina), delle nascite distribuite nell'intero corso dell'anno con picchi stagionali compresi tra maggio e novembre, degli aspetti favorevoli del nostro clima caldo umido e della buona disponibilità alimentare;
- che la mortalità naturale è provocata quasi unicamente da inverni freddi caratterizzati da temperature al di sotto degli 0 gradi per periodi di tempo prolungati;
- che la nutria possiede un'elevata capacità dispersiva e la presenza di un fitto reticolo idrografico che caratterizza il territorio del Comune di Noventa Vicentina facilita la diffusione incontrollata e l'aumento della consistenza della specie;
- che lo scavo di gallerie utilizzabili come siti di riproduzione dalla nutria ha provocato la progressiva erosione di molte arginature con rilevanti conseguenti rischi idraulici potenzialmente in grado, fra l'altro, di mettere in serio pericolo l'incolumità di cose e persone;
- che il reticolo idrografico nel territorio comunale si sviluppa anche in prossimità di varie arterie stradali, zone residenziali e parchi pubblici e che, pertanto, si verifica la presenza di nutrie vaganti sulle strade procurando situazioni di potenziale pericolo al traffico veicolare, soprattutto per i ciclisti ed i motociclisti ed anche all'interno di alcuni parchi pubblici;
- che la presenza di tane e cunicoli sempre più estesi nelle strutture arginali dei canali determina gravi pericoli di dissesto idrogeologico con ripercussioni sulla sicurezza della popolazione (rotture arginali incontrollate), con maggiori necessità di manutenzione e conseguenti maggiori spese a carico della collettività;
- che sono pervenute numerose segnalazioni circa il proliferare delle nutrie in corrispondenza dei principali corsi d'acqua del territorio comunale, con la presenza di gallerie scavate sulle rive con substrato di terreno vegetale;
- che un'elevata presenza della specie può pregiudicare lo stato di conservazione di specie faunistiche autoctone o di interesse comunità biotiche;
- che la presenza di questi animali arreca gravi danni al settore primario, esponendo gli agricoltori a seri rischi di sicurezza per la propria incolumità in quanto le nutrie destabilizzano il terreno con le proprie tane determinando possibili capovolgimenti delle macchine agricole;
- che essendo un roditore essenzialmente erbivoro la nutria si è resa responsabile di elevati danni alle coltivazioni agricole, soprattutto il riso, il mais, il frumento e gli ortaggi sono spesso gravemente danneggiati;
- che se si esclude la possibilità, non ancora dimostrata, di trasmissione di malattie, l'animale non è pericoloso per l'uomo; generalmente è tranquillo, pacifico e non aggressivo. Occorre tuttavia

ricordare che, se messo alle strette, può diventare di una certa pericolosità, per la potenza del suo morso. È inoltre opportuno evitare di bagnarsi con acque in cui la specie è molto numerosa, per il potenziale pericolo di infezioni;

ATTESO:

- che la Legge 11 agosto 2014 n. 116 ha modificato l'art. 2, comma 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, e conseguentemente anche la Legge Regionale Veneto n. 50/93, disponendo che *le norme disciplinanti l'attività venatoria non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle avicole;*
- che pertanto sono decadute le competenze della Provincia sul controllo della diffusione delle nutrie;
- che appare non più applicabile l'art. 28 della medesima L.R. 50/93, e quindi la risarcibilità dei danni causati dalla specie alle produzioni agricole facente capo al fondo regionale per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica;
- che si rende comunque necessario proseguire nell'attuazione di interventi di controllo numerico della specie nutria, anche in conseguenza della mancanza di fattori naturali di regolazione numerica, ivi compresa l'assenza di predatori;

PRESO ATTO come recita l'art. 21 c. 1 della L.R. n. 6/15 che *"la Regione Veneto nell'ambito delle proprie competenze di difesa del suolo, con particolare riferimento alla tutela della rete irrigua e delle relative arginature e di tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e della igiene pubblica, interviene per concorrere alle iniziative di contenimento ed eradicazione delle popolazioni di Nutria (Myocastor coypus) presenti sul territorio regionale".* E che al comma 4 recita che *"per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo i comuni possono avvalersi, di intesa con la province e con gli ambiti territoriali di caccia, di cacciatori iscritti ai relativi ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini, adeguatamente formati ed in possesso di porto d'armi e con copertura assicurativa in corso di validità e che prestano la loro opera a titolo gratuito".*

VISTO che in data 31 ottobre 2014 il Ministero della Salute ed il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali hanno emanato una circolare Interministeriale nella quale si conferma che *le nutrie, dallo status di fauna selvatica, e quindi protetta, sono transitate allo status di specie nociva, trasferendo in capo ai Comuni la competenza in merito alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie, anche consentendo l'utilizzo di tutti gli strumenti sinora impiegati per le specie nocive, richiamando l'attenzione, nella predisposizione di linee guida per la gestione delle problematiche connesse al sovrappopolamento delle nutrie, sulla necessità di una valutazione demografica della popolazione delle nutrie e sull'opportunità di predisporre piani di controllo che richiamino le norme tecniche predisposte dall'ISPRA, ivi comprese le tecniche di cattura, le tecniche di abbattimento e lo smaltimento delle carcasse nel rispetto della normativa vigente, eventualmente individuando sistemi alternativi alla distruzione, ed al tempo stesso precisando come non trovano applicazione, nel caso di specie, sia la Legge 20 luglio 2004 n. 189, recante "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali" che il Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio UE del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;*

TENUTO CONTO:

- che la Provincia di Vicenza ha, negli anni passati, garantito una regolare azione di contenimento della nutria nel territorio comunale;
- che nel corso degli ultimi due anni, stanti le novazioni legislative e la vacatio creatasi, non è stato possibile dare attuazione alle operazioni di contenimento della iperproliferazione di nutrie da parte di personale della Provincia di Vicenza, ragion per cui i già alti tassi di presenza di nutrie sul territorio comunale risultano ulteriormente aumentati, tanto da risultare non più sopportabili;
- della corrispondenza a criteri di selettività d'azione che accomuna le tecniche di controllo della nutria previste nella presente ordinanza (trappolaggio e abbattimento diretto) e delle modalità attuative dei pregressi piani di controllo dalle Provincie, come previsto all'art. 19 della Legge n. 157/92;
- del parere formulato da ISPRA con nota 39395 del 1 ottobre 2014, nella quale sono state fornite ulteriori indicazioni relativamente alle tecniche di controllo numerico ed in particolare ai metodi di

cattura e soppressione degli individui alla luce delle modifiche normative, indicazioni parimenti seguite in questo territorio comunale;

- dell'attuale quadro normativo, delle Linee Guida di INFS e della Circolare Interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 0022732-P del 31/10/2014;

VISTO che la novella legislativa ha prodotto l'effetto di consentire nella gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie l'utilizzo di tutti gli strumenti sino ad ora impiegati per le specie nocive (non solo per il contenimento ma anche per l'eliminazione totale di questi animali analogamente a quanto si fa nelle derattizzazioni);

VISTA la DGR n. 1100 del 18 agosto 2015 con cui la Regione Veneto ha dettato le *linee guida contenenti indicazioni per attività di controllo numerico delle nutrie*;

PRESO ATTO:

- delle richieste pervenute dalle associazioni di categoria (Coldiretti, Confagricoltura) al fine dell'adozione, da parte dell'Amministrazione comunale, di uno specifico provvedimento per il contenimento della proliferazione delle nutrie, secondo le disposizioni regionali;
- delle segnalazioni circa la presenza di nutrie pervenute da parte di privati cittadini;

TENUTO CONTO delle problematiche relative ai danni causati dalle nutrie sugli argini dei corsi d'acqua con possibili ripercussioni sulla tenuta della rete idraulica e conseguenti rischi idraulici, evidenziate in varie occasioni dal Consorzio di bonifica Adige Euganeo e dal Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta;

VISTA la nota dell'ULSS n. 6 prot. n. 25001 del 29/06/2015, con la quale viene confermata la massiccia presenza delle nutrie, i danni da loro arrecati alle coltivazioni/argini e quindi anche il rischio sanitario che assume un rilievo importante, soprattutto in presenza di alcune situazioni predisponenti-condizionanti;

ATTESO che il Decreto Legislativo 267/2000, all'articolo 50, commi 5 e 6, disciplina le competenze del Sindaco in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

CONSIDERATO pertanto indispensabile ed urgente, alla luce delle considerazioni sopra riportate, dichiarare l'emergenza nutrie ed avviare immediatamente il controllo della specie, secondo modalità corrispondenti a quelle applicate in precedenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nelle more della definizione dei nuovi piani di controllo conseguenti alla sopra citata modifica normativa;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

O R D I N A

di dichiarare con decorrenza immediata l'emergenza nutrie nel territorio comunale di Noventa Vicentina e pertanto di avviare immediatamente il controllo numerico nonché il contenimento della diffusione della specie nutria (*Myocastor coypus*), ad opera dei soggetti e con le metodologie di seguito riportate e comunque dandone immediato riscontro alle strutture comunali addette al censimento dell'evento:

1) Cattura mediante gabbie-trappola e successiva soppressione eutanassica

La cattura mediante gabbie-trappola e successiva soppressione eutanassica secondo le Linee Guida elaborate da ISPRA, può essere effettuata su tutto il territorio comunale, durante l'intero arco dell'anno, e senza limite di orario da parte dei proprietari/conduttori dei fondi (agricoli e non), interessati dalla presenza della specie, del personale degli enti delegati alla gestione/tutela delle acque (Consorzi di Bonifica, AIPO, Genio Civile, ecc), nonché da dipendenti comunali e/o da Ditte di disinfestazione o pest-control, risultanti affidatarie di incarico di disinfestazione con le modalità previste.

Andranno impiegate gabbie-trappola di adeguate dimensioni e riconosciuta efficacia per la cattura in vivo di nutrie, indicativamente di cm. 80 (profondità) x 40 (larghezza) x 35/40 (altezza), dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) con chiusura basculante dall'interno, eventualmente provviste di meccanismi di attivazione con utilizzo di esca attrattiva (preferibilmente mele, carote, spighe di mais, ecc.).

La soppressione eutanassica delle nutrie catturate deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura e comunque le trappole devono essere controllate almeno una volta al giorno.

Eventuali capi di fauna selvatica catturati involontariamente nei luoghi di posizionamento delle trappole per nutrie, dovranno essere liberati sul luogo di cattura nel più breve tempo possibile.

La soppressione eutanasica delle nutrie potrà avvenire all'interno delle trappole di cattura o di altri idonei contenitori di costrizione, sul luogo di cattura o nelle pertinenze della residenza o delle aree cortilive dei fondi agricoli, utilizzando armi di libera vendita, funzionanti ad aria compressa e con adeguata potenza il più possibile prossima ma non superiore a 7,5 Joule, o con altri mezzi (di cui ci si possa avvalere ai sensi e alle condizioni di legge) che non comportino maltrattamento degli animali (es. carabina se in possesso di porto d'armi).

A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma dalla residenza al luogo di cattura delle nutrie (con arma scarica e riposta in custodia: vedi artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n.362) per la soppressione dei capi catturati, a condizione che il trasporto e l'utilizzo sia fatto dal proprietario/conduttore del fondo o dal personale degli enti delegati alla gestione/tutela delle acque, purché maggiorenne, e sia effettuato usando la massima diligenza.

2) **Abbattimento diretto con arma da fuoco**

Può essere effettuato:

- dalle forze di polizia;
- da cacciatori durante l'esercizio dell'attività venatoria esclusivamente nei territori loro assegnati per l'esercizio della caccia, nei periodi e negli orari consentiti dal calendario venatorio (3° domenica di settembre – 31 gennaio) e nel rispetto degli ulteriori vincoli previsti dalla normativa vigente. Devono essere in regola con il porto d'armi, con il pagamento della tassa di concessione regionale e muniti di polizza di assicurazione a norma di legge. L'uso del fucile comporta la completa responsabilità degli operatori per quanto riguarda infortuni e/o danni arrecati, oltre che a se stessi, a cose, a persone o animali;
- dagli agricoltori in possesso dell'abilitazione all'esercizio venatorio nel perimetro dell'azienda agricola in proprietà o in conduzione, nel rispetto della normativa vigente come sopra riportato. Devono essere in regola con il porto d'armi e muniti di polizza di assicurazione. L'uso del fucile comporta la completa responsabilità degli operatori per quanto riguarda infortuni e/o danni arrecati, oltre che a se stessi, a cose, a persone o animali;

Raccolta e smaltimento delle carcasse

Le carcasse di nutria provenienti da attività di cattura occasionali devono essere recuperate da chi, direttamente od indirettamente ha provveduto alla cattura/soppressione delle nutrie, e smaltite mediante interrimento nel rispetto del Reg. CE 142/2011, (All. VI, Capo III, Sez. 1, punto 3 lett. A) ovvero del D.L.gs 152/2006 art. 184 c. 2 lett. D. Considerando l'attuale densità della specie per unità di superficie e trattandosi di catture occasionali ed in luoghi di difficile accesso, il sotterramento delle carcasse può essere effettuato nei luoghi di cattura, nel limite annuo di 5 capi o comunque di 20 kg. di carcasse per ettaro.

In particolare, al fine di prevenire il dissotterramento delle carcasse da parte dei carnivori (selvatici e non), l'interrimento deve essere effettuato ad una distanza di almeno 250 metri da pozzi o sorgenti che forniscono acqua, almeno 30 metri dai corpi idrici principali (fiumi, laghi, ecc), almeno 10 metri dai corsi d'acqua secondari, ad una profondità di almeno 50 cm., con riporto di ulteriore terra sopra il punto di affossamento al fine di prevenire ristagni d'acqua.

E' opportuno posizionare sopra il punto di affossamento, per un periodo di almeno 30 giorni, un pannello di rete metallica a maglia larga (indicativamente cm 200X100 con maglia cm. 5X10) al fine di ostacolare eventuali azioni di dissotterramento delle carcasse da parte di animali carnivori od onnivori.

Nel caso di adozione di piani di controllo della specie con un elevato numero di carcasse da smaltire e qualora non sussistano le condizioni previste per l'interrimento, lo smaltimento delle carcasse dovrà avvenire con le modalità previste dall'art. 13 del Reg. CE n. 1069/2009.

Il proprietario-conduttore del fondo sul quale è avvenuta la cattura/soppressione di nutrie, o il personale degli enti delegati alla gestione/tutela delle acque, dovrà provvedere allo smaltimento delle carcasse nelle altre forme previste dalla normativa vigente (consegna in discarica autorizzata,

invio alla termica distruzione, ad impianti di compostaggio o di digestione anaerobica per la produzione di biogas).

E' vietata la dispersione sul territorio di veleni e rodenticidi in quanto ritenuto metodo non selettivi per interventi di spopolamento delle nutrie

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito di questo Comune;
- che la presente ordinanza sia trasmessa ai Comuni contermini, alla Prefettura di Vicenza, al Corpo Forestale dello Stato, all'Autorità di Bacino ATO Bacchiglione, alla Provincia di Vicenza, alla Regione Veneto, all'ARPAV di Vicenza, all'ULSS n. 6 "Vicenza", all'ISPRA, alla Questura di Vicenza, al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, alla Polizia Locale di Noventa Vicentina, ai Carabinieri di Noventa Vicentina, alle associazioni agricole e venatorie del territorio comunale.

INFORMA

Che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 7/08/1990 n. 24, contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni (o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni).



IL SINDACO

Marcello SPIGOLON

Ai sensi e per gli effetti della Legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii., si informa che:

- Il Settore comunale di riferimento è: AREA TECNICA LL.PP.- ECOLOGIA;
- Il Responsabile del Servizio è: Arch. Barnaba Seraglio;
- Soggetto titolare del potere sostitutivo: Segretario Generale del Comune di Noventa Vicentina, Dott. Renato Graziani
- Telefono: 0444-788555 – Fax: 0444-788540;
- E-mail: lavoripubblici@noventavi.it